



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.3.2009
COM(2009) 144 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

**relativa a una posizione comunitaria in merito a una decisione del consiglio di
stabilizzazione e di associazione CE – Albania riguardante il suo regolamento interno**

RELAZIONE

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, entrerà in vigore il 1° aprile 2009, in seguito all'avvenuta ratifica da parte di tutti gli Stati membri il 26 febbraio 2009.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 116 dell'accordo ne sorveglia l'applicazione ed esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

A norma dell'articolo 117 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. A norma dell'articolo 120 dell'accordo, il regolamento interno determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, che assiste il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell'esercizio delle sue funzioni.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009 relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la posizione della Comunità nel consiglio di stabilizzazione e di associazione è determinata dal Consiglio in base a una proposta della Commissione.

Si invita pertanto il Consiglio ad approvare la proposta allegata.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

relativa a una posizione comunitaria in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione CE – Albania riguardante il suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visti il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom),

vista la decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009 relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania (in appresso "Albania"), dall'altra, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 116 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione.
- (2) A norma dell'articolo 117 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo 120 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione.
- (4) A norma dell'articolo 120 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione determina, nel suo regolamento interno, le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, a cui può delegare i suoi poteri,

DECIDONO:

Articolo unico

La posizione che la Comunità deve adottare in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 116 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, relativamente al regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alla delega dei suoi poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 120 del suddetto accordo si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di

associazione allegato alla presente decisione. Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente